Codice A1715A

D.D. 11 aprile 2023, n. 318

Art. 17 LR 5/2018 - Azienda Agri Turistico Venatoria "La Baraggia" (BI) - Rinnovo della Concessione e delle zone per addestramento e allenamento e prove dei cani da caccia con facoltà di sparo su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna e quaglia. Rettifica della superficie agro-silvo-pastorale.



ATTO DD 318/A1715A/2023

DEL 11/04/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1700A - AGRICOLTURA E CIBO A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: Art. 17 LR 5/2018 – Azienda Agri Turistico Venatoria "La Baraggia" (BI) – Rinnovo della Concessione e delle zone per addestramento e allenamento e prove dei cani da caccia con facoltà di sparo su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna e quaglia. Rettifica della superficie agro-silvo-pastorale.

Visto l'articolo 17 della Legge Regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria";

visto l'art. 14 della Legge Regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Addestramento, allenamento e prove degli ausiliari";

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 18-1757 del 28/7/2020 ad oggetto: "L.R. 5/2018, art. 14. Approvazione dei criteri in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all'interno delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie. Parziale revoca delle D.G.R. 13-2509 del 20/07/1998 e ss.mm.ii. e 15-11925 del 8/3/2004";

visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 293 del 11.11.1998 con la quale si è approvata la trasformazione dell'azienda faunistico-venatoria "La Baraggia" nell'azienda agri-turistico-venatoria omonima, pari ad ha 1.738, ubicata nei Comuni di Masserano, Brusnengo e Castelletto Cervo e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Biella e il rilascio della concessione fino al 31.01.2005, a favore del Sig. *omissis*;

vista la determinazione dirigenziale n. 81 del 24.03.1999 con la quale si sono istituite le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, all'interno dell'azienda agri-turistico-venatoria "La Baraggia", su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna e quaglia, aventi rispettivamente una superficie di ha 270.28 e di ha 81.10;

vista la determinazione dirigenziale n. 270 dell'8.11.2004 con la quale è stata rinnovata la concessione e le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia di tipo "C", fino al 31.01.2011;

vista la successiva determinazione dirigenziale n. 87 del 30.05.2005 con la quale si prendeva atto della nomina a Presidente del Consorzio nonché direttore concessionario, del Sig. *omissis* in sostituzione dal Sig. *omissis* dimissionario;

vista la determinazione dirigenziale n. 43 del 24.01.2011, con la quale:

- è stata rinnovata la concessione di azienda agri-turistico-venatoria denominata "La Baraggia" di ettari 1738, ubicata nei Comuni di Masserano, Brusnengo e Castelletto Cervo e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Biella, a favore del Sig.*omissis*, fino al 31.01.2017;
- sono state rinnovate le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, aventi rispettivamente una superficie di ettari 270.28 e di ettari 81.10, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna e quaglia, fino al 31.01.2017;

vista la determinazione dirigenziale n. 1173 del 07.12.2012 di presa d'atto della nomina della Signora Elena PLEBANI a Presidente nonché legale rappresentante della società "Agricola La Baraggia s.r.l." concessionaria dell'azienda agri-turistico-venatoria "La Baraggia", in sostituzione del Sig. *omissis*, dimissionario;

vista la determinazione dirigenziale n. 1321 del 28.12.2016 con la quale è stata rinnovata la concessione di azienda e le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C fino al 31 gennaio 2023;

vista l'istanza del 21/10/2022 con la quale la Sig.ra Plebani Elena, Concessionaria dell'AATV "La Baraggia" ha richiesto il rinnovo della concessione e del contemporaneo rinnovo per uguale periodo delle zone per l'addestramento, l'allenamento e prove dei cani;

preso atto della relazione tecnica redatta dal tecnico incaricato dal Concessionario e della dichiarazione resa dallo stesso Concessionario, entrambe allegate alla suddetta istanza;

preso atto della dichiarazione resa dal Concessionario, che non è intervenuta modifica alcuna che riguardi il consorzio e/o il territorio agro-silvo-pastorale interessato dalla concessione;

preso atto che il Consorzio tra i proprietari e conduttori terrieri è tuttora valido ed operante in base

alle norme Statutarie di cui all'art. 1 e automaticamente (sei anni in sei anni) rinnovato fino al 31.01.2029;

visto il verbale di sopralluogo ispettivo avvenuto il 26/01/2023, sottoscritto dai funzionari incaricati e conservato agli atti del Settore;

vista la visura della Camera di Commercio, acquisita d'ufficio, dalla quale risulta che la Sig.ra Plebani Elena è imprenditore agricolo e pertanto ha i requisiti previsti dall'articolo 20 della citata DGR del 8.03.2004 n. 15-11925 e ss.mm.ii.;

dato atto che, dalla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA) del Ministero dell'Interno, a carico della suindicata Sig.ra Plebani Elena *non sussistono* cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs 159/2011.

Considerato che l' Azienda agri-turistico-venatoria "La Baraggia" ricade in parte nel SIC IT1120004 "Baraggia di Rovasenda";

vista la determinazione dirigenziale n. 16 del 15 gennaio 2023 dell'Ente di Gestione della Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore che esprime, rispetto al rinnovo della concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria "La Baraggia" giudizio positivo di Valutazione d'incidenza, a condizione che vengano rispettati, per quanto inerenti l'attività in oggetto, i disposti della DGR 54-7409 del 07/04/2014 e s.m.i., nonché le ulteriori prescrizioni che si intendono qui integralmente richiamate;

dato atto che in fase di istruttoria sono state effettuate verifiche d'ufficio ai sensi del comma 10 dell'articolo 17 della L.R. n. 5/2018 che recita che le AFV e le AATV sono soggette a tassa di costituzione ed a tassa annuale di concessione regionale, per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie del Territorio Agro-Silvo-Pastorale, nonché ai sensi della determinazione dirigenziale 19 dicembre 2019, n. 1184 che ha aggiornato, in base ai criteri della D.G.R. 10 ottobre 2005, n. 43-1055, il Territorio Agro-Silvo-Pastorale regionale (TASP).

Considerato che per quanto sopra, sono stati digitalizzati i confini dell'Azienda Agri-Turistico-Venatoria sulla base degli atti depositati, con i sistemi computerizzati è stata ricalcolata la superficie cartografica effettiva dell'Azienda e la superficie del Territorio Agro-Silvo-Pastorale effettiva e che i risultati di tale digitalizzazione sono riportati nella cartografia allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

visto il verbale istruttorio redatto in data 07.04.2023 dal funzionario incaricato del procedimento in oggetto;

constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto:

- di accogliere la sopraindicata istanza del Concessionario, rinnovando la Concessione e le zone per addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, fino al 31.1.2029;
- di rettificare, come da allegata planimetria, la superficie dell'A.A.T.V. da ettari 1738,00 a ettari 2.848,2746 di cui ettari 2.448,3942 costituiscono la superficie agro-silvo-pastorale effettiva su cui verrà calcolata la TASP che costituirà così la nuova base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale;

- di rettificare, come da allegata planimetria, la superficie delle zone per addestramento, allenamento e prove dei cani, con facoltà di sparo;

vista la scheda n. 173 dell'allegato A della D.G.R 4 febbraio 2022 n. 15-4621 avente titolo "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2019, n. 10-396", che fissa in giorni n. 180 dalla data di ricevimento dell'istanza il termine finale del procedimento amministrativo in esame;

dato atto che, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla suddetta deliberazione;

visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le sopra citate D.G.R. n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii e DGR 28 luglio 2020, n. 18-1757 "Legge regionale 5/2018, articolo 14. Approvazione dei criteri in ordine all'istituzione, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all'interno delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie. Parziale revoca delle DGR 20 luglio 1998, n. 13-2509 e ss.mm.ii. dell'8 marzo 2004, n. 15-1195";

dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n.14;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

vista la D.G.R. 29 aprile 2022, n. 1-4936 recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte ed attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli atti del Settore,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico venatoria";

- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".;

DETERMINA

- di rinnovare la Concessione e le zone per addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo fino al 31.1.2029 alla Concessionaria dell'A.A.T.V. "La Baraggia" Sig.ra Plebani Elena;
- di rettificare, come da allegata planimetria, la superficie dell'A.A.T.V. da ettari 1738,00 a ettari 2.848,2746 di cui ettari 2.448,3942 costituiscono la superficie agro-silvo-pastorale effettiva su cui verrà calcolata la TASP che costituirà così la nuova base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale;
- di rettificare, come da allegata planimetria, la superficie delle zone per addestramento, allenamento e prove dei cani, con facoltà di sparo;
- di richiamare le prescrizioni di cui alla D.G.R. 8 marzo 2004, n. 15-11925 che stabilisce che i confini delle A.A.T.V. devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm 20x30, recanti la dicitura "AZIENDA AGRI TURISTICO VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi;
- di richiamare altresì che il Settore regionale conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività dell'Azienda e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella l.r. 5/2018 e ss.mm.ii nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nella determinazione dirigenziale n. 293 del 11.11.1998.

Il concessionario è tenuto altresì al rispetto, per quanto inerenti l'attività in oggetto, dei disposti della D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 e s.m.i., nonché le ulteriori prescrizioni dell'Ente di Gestione della Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore indicate nella determinazione dirigenziale n. 16 del 15 gennaio 2023 che si intendono qui integralmente richiamate.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporterà la revoca o la sospensione del presente provvedimento.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario e agli uffici competenti della Provincia di Biella, nonché al Settore Politiche fiscali e Contenzioso amministrativo .

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura) Firmato digitalmente da Alessandra Berto

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



